

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LE CASTELLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISOLA DI CAPO RIZZUTO KR VIA
BELVEDERE MAGELLANO 1

Numero REA: KR - 175309

Codice fiscale: 03235590795

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 81897/28137 DI REP.

STATUTO

della società cooperativa di solidarietà

" Società Cooperativa Sociale – Le Castella"

TITOLO I°: COSTITUZIONE — SEDE — DURATA — SCOPI.

ART. 1: E' costituita con sede in Isola di Capo Rizzuto frazione Le Castella la

" Società Cooperativa sociale – Le Castella".

La Cooperativa ha la seguente durata: dal giorno della sua costituzione sino al 31 dicembre 2051 e potrà essere prorogata con deliberazione dell' assemblea straordinaria salvo diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

ART. 2 : La Cooperativa, operando anche con i terzi ed avvalendosi, prevalentemente, nello svolgimento della propria attività sia delle prestazioni lavorative e sia degli apporti di beni o servizi da parte dei Soci, ha lo scopo di perseguire l' interesse generale della Comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso le sottoindicate attività, funzionalmente collegate, raggruppate sotto la lettera a) e b) e rispettivi derivati, tenendo una organizzazione amministrativa che faccia emergere una chiara separazione di tali due attività madri:

a) la gestione di servizi alla persona ed alla Comunità orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni, prevalentemente, dei Soci, consumatori ed utenti di beni o servizi, di tipo:

a.1) socio—sanitari: di tipo residenziale (Centri socio-riabilitativi, Gruppo appartamento, Casa protetta), semiresidenziale (Centri socio-riabilitativi diurni), domiciliare (Home Care), ambulatoriale e Day-Hospital per l' aiuto concreto alle persone malate in generale, ai portatori di handicap di varia natura, ai malati, ai tossicodipendenti e disabili mentali, ai minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza oltre che presso le proprie strutture anche presso i Presidi sanitari e le altre Strutture socio—sanitarie e socio—assistenziali, con prestazioni, a puro titolo esemplificativo, quali: assistenza medica generica e specialista, assistenza infermieristica, check up, psicoterapia, musicoterapica, fisiocinesiterapia, neuropsicologia (test e scale di valutazione), rilassamento e training autogeno, trasporto infermi, iniziative della tutela della salute e prevenzione sanitaria, organizzazione di iniziative dirette a favorire la donazione di sangue, organi, tessuti, ecc. con l' aiuto concreto ai donatori ed alle rispettive famiglie.

a.2) educativi: di tipo residenziale (Centri pronto intervento emergenza, Gruppi famiglia, Gruppi appartamento, Istituti per minori) e semiresidenziali (Centri per attività di integrazione), in ogni direzione possibile con valenza educativa, di accompagnamento e di tutela dei diritti, per una migliore qualità della vita e di dignità umana verso se stessi e le altre persone con condizioni di maggiore autonomia e responsabilità dirette a contrastare, in maniera esplicita, lo stato di emarginazione di particolari categorie di utenti, quali, a puro titolo esemplificativo: minori abbandonati; minori a rischio sociale; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; anziani; ragazze madri; madri, padri e famiglie in difficoltà, anche economiche; portatori di handicap fisici, psichici e/o sensoriali dai 6 anni in su; malati di a.i.d.s.; tossicodipendenti ed ex; alcolisti; immigrati; persone che vivono in condizioni di povertà estrema tradizionale e nuova o senza fissa dimora; nomadi; persone detenute o internate negli Istituti penitenziari; persone condannate e persone internate ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all' esterno ai sensi dell' art. 21 della Legge N° 354/1975 e succ. mod.; ex detenuti; ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; le persone in trattamento psichiatrico; persone svantaggiate. In relazione allo scopo sub a), a.1) e a.2), la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e/o per conto terzi:

- centri diurni ed altre strutture, anche residenziali, di accoglienza e socializzazione, anche con carattere animativo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative educative, anche nei settori del tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, nonché servizi integrati per residenze protette;

- attività e servizi, anche domiciliari, di assistenza, anche infermieristica e sanitaria, oppure realizzata entro Centri di servizi appositamente allestiti, o messi a disposizione da Enti pubblici o privati;

- attività e servizi di riabilitazione e di sostegno, anche con distribuzione periodica e/o quotidiana di alimenti, anche a mezzo mense per i poveri, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, centri e/o altre strutture di accoglienza e/o di riabilitazione;

- attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale e consulenza;
 - attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all' attenzione ed all' accoglienza delle persone in stato di bisogno;
 - attività di promozione e rivendicazione dell' impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
 - organizzare escursioni, pellegrinaggi, viaggi turistico — educativi, colonie per bambini, soggiorni estivi ed invernali, il tutto per persone socialmente svantaggiate;
 - promuovere servizi educativi sia sull' ambiente, con progetti di riproduzione, reimpianti e salvaguardia e sia su ogni altro settore possibile, con progetti specifici, nonché con attività culturali quali: manifestazioni, films, cineforum, dibattiti, conferenze e quant' altro lecitamente disponibile al raggiungimento dello scopo.
- b) lo svolgimento di attività diverse — agricole, industriali, commerciali e/o di servizi — in tutti i rami e tutte finalizzate a realizzare l' integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, anche attraverso convenzioni stipulate sia con strutture private e sia con strutture pubbliche.
- In relazione agli scopi, funzionalmente collegati, sub a) e sub b), la Cooperativa può:
- o Costruire e ricostruire, ristrutturare, ammodernare, ampliare ed adattare fabbricati singoli, villaggi residenziali ed impianti finalizzati al conseguimento degli scopi sociali;
 - o Istituire collegi e convitti per ragazzi/e orfani, abbandonati, irregolari, a rischio familiare o in condizioni economiche svantaggiate;
 - o Svolgere attività di trasporto di cose o persone, carico e scarico di merci, spedizioni ed altro, anche per conto di terzi funzionali allo scopo di cui sopra;
 - o Istituire Strutture produttive e/o commerciali e/o di servizi, collegate e non, all' attività delle Strutture residenziali o semiresidenziali; Case albergo e Centri vacanza.

La Cooperativa potrà produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche; strumenti multimediali educativi e didattici; riproduzioni di eventi musicali e culturali; realizzazione di programmi per la diffusione in audio e in video. La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all' oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell' oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

La Cooperativa, in particolare, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati la Società cooperativa, oltre a poter promuovere lo sviluppo dell' attività di cooperazione sia con finanziamenti diretti e sia attraverso iniziative atte a sensibilizzare l' ambiente in direzione della pratica mutualistica, è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell' associazionismo cooperativo, nonché a Forum del terzo settore.

La Società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, e beneficiare di finanziamenti, contributi, provvidenze ed altri incentivi, con qualsiasi modalità, messe a disposizione dagli Enti Locali (Comuni e Province), dagli Enti Regione, dai singoli Stati dell' Unione Europea e dall' Unione Europea medesima .

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, potrà istituire una Sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati, esclusivamente, ai soli Soci ed effettuata, esclusivamente, ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi D.Lgs. 385/1993, della delibera del CICR del 03.03.1994 e delle istruzioni della Banca d' Italia del 12.12.1994 e dell' art. 13 del D.P.R. 601/1973 come modificato dall' art. 10 della Legge 31.01.1992, n. 59 e succ. modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del Consiglio d' amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in Società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata, di persone e partecipare alla loro attività, dare adesioni ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa.

TITOLO II°: SOCI

ART. 3: Il numero dei Soci, tenuto conto del minimo di legge, è illimitato.

Possono essere Soci della Cooperativa coloro che, non essendo soci di altre Cooperative con attività identiche e/o affini e/o contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i Soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio provinciale interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità, finanziaria e patrimoniale, dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere Soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) Soci fruitori, che godono, a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) persone svantaggiate, di cui all' art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, per le quali la Cooperativa effettua un inserimento lavorativo.

Possono, altresì, essere socie Persone giuridiche pubbliche e/o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

ART.4): Chi intende diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione, che decide sull' accoglimento o meno, specificando;

- a) Cognome, nome, dati di nascita e domicilio;
- b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall' articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere né inferiore al limite minimo e né superiore al limite massimo fissati per legge;
- d) l'incondizionata accettazione dello Statuto e dei Regolamenti e delle Deliberazioni regolarmente assunte;
- e) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione. Se la richiesta è fatta da Persona giuridica, la domanda, oltre a contenere la denominazione, il luogo e la data di costituzione, la sede ed il numero dei Soci, deve essere corredata dell' atto costitutivo con allegato statuto e regolamento, vigenti al momento della domanda e da copia della deliberazione relativa dell' Organo competente che deve contenere quanto indicato ai precedenti punti c), d), e) del presente articolo, e la persona delegata alla rappresentanza. Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni. con obbligo di precisare il motivo dell' eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, possono chiedere che sull' istanza si pronunci l' Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ART. 5): I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dagli Organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all' attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi sociali. Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal. Consiglio di amministrazione e comunicati con la delibera di ammissione a Socio, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Il Socio, salvo i casi di forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà, che non ottemperi, in tutto o in parte, a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento interno e/o dalle Disposizioni impartite dagli Organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato, su proposta del Consiglio di amministrazione, dall' Assemblea dei Soci.

Al Socio è fatto espresso divieto di cedere le proprie quote social.
La qualità di Socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

ART. 6):

Oltre che nei casi previsti dall' art. 2437 del codice civile, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l' ammissione indicati nel precedente articolo 3;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che, non arrecando il suo recesso grave pregiudizio alla Società cooperativa e/o alla attività di questa, per documentati motivi personali e gravi, ottenga con delibera assembleare la possibilità di recedere;
- d) che, dopo che siano decorsi due anni dall' ingresso nella Società Cooperativa ne diano preavviso di tre mesi;
- e) che è dissenziente sulle deliberazioni dell' Assemblea sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell' oggetto, sulla fusione della Società cooperativa oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato.

La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale, deve essere comunicata con raccomandata alla Società Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio.

Il recesso ha effetto:

- a) per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- b) per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e Società Cooperativa, con la chiusura dell' Esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell' Esercizio successivo.

ART. 7): Oltre che nei casi previsti dalla legge, dal Consiglio di amministrazione, può essere escluso il Socio:

- a) che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte;
- b) che compie gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- c) che manchi o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società Cooperativa;
- d) che sia interdetto; inabilitato; condannato ad una pena che importa l' interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; fallito;
- e) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, per la sua sopravvenuta inidoneità;
- f) che non osservi le disposizioni dell' Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento interno, oppure le Deliberazioni legalmente prese dagli Organi competenti;
- g) che, senza giustificati motivi, non adempia, puntualmente, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;
- h) che, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i Soci;

Nei casi indicati nelle lettere a), b), f), g) e h) del presente articolo, il Socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso ritorno, a mettersi in regola e l' esclusione potrà avere luogo solo trascorsi sessanta giorni dal ricevimento di detto invito e sempreché perduri l' inadempienza.

ART. 8): Le deliberazioni di cui al precedente articolo 6), sul recesso, ed al precedente articolo 7), sull' esclusione, prese dal Consiglio di Amministrazione, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso ritorno all' interessato, il quale può ricorrere al Collegio arbitrale; il mancato ricorso, nei termini, a detto Collegio comporta l' accettazione della delibera.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della suddetta deliberazione.

Detto ricorso non ha effetto sospensivo e l' accoglimento di esso non dà diritto a risarcimento di danni.

ART. 9): Agli eredi o legatari del Socio defunto, al Socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta, in misura mai superiore all' ammontare versato, sulla base del bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e

si matura allo scadere dei sei mesi successivi all' approvazione di tale bilancio.

I Soci receduti o esclusi, devono presentare la richiesta di liquidazione della quota, che, se non sarà richiesta a rimborso, entro novanta giorni dalla sua maturazione, sarà devoluta, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva. Gli eredi del Socio defunto, allegato alla suddetta richiesta di liquidazione, devono presentare un documento che per legge risulti giuridicamente idoneo a provare chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

I Soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 7), punti c), d) ed e) perdono il diritto a metà della quota sociale, calcolata come sopra, che sarà devoluta al fondo di riserva ordinaria.

Al Socio receduto o escluso, agli eredi o legatari del Socio defunto, per quanto concerne la liquidazione della remunerazione di eventuali conferimenti ed il rimborso dei prestiti, viene riservato lo stesso trattamento previsto per i Soci che permangono nella Cooperativa in base a precedenti appositi regolamenti, usi o deliberazioni degli Organi sociali competenti.

In ogni caso il Socio receduto od escluso e gli eredi del Socio defunto rispondono verso i Terzi a norma del nuovo articolo 2536 del codice civile.

TITOLO III°: PATRIMONIO SOCIALE

ART.10): Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal Capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore . ad Euro centocinquanta (150) né superiore ad euro cinquecento (500);
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve straordinarie.

Le riserve non possono essere distribuite fra i Soci operatori, in alcun tempo e situazione.

ART. 11): La quota sociale sottoscritta ed i suoi aumenti, durante l' esistenza della Società cooperativa, dovrà essere versata nei tempi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Le quote sociali sono nominative e non possono:

- a) essere sottoposte a pegno o a vincolo;
- b) cedute a Terzi e ad altri Soci, con effetto verso la Società cooperativa, senza l' autorizzazione del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla Legge per i Soci sovventori.

Le somme che, eventualmente, i Soci, oltre al Capitale sociale, versano alla Cooperativa o che questa trattiene, per Statuto e/o Regolamento e/o Delibera degli Organi sociali, sono conferite, solo, per il conseguimento dell' oggetto sociale. Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall' Assemblea nel rispetto della normativa in materia di raccolta di risparmio effettuata dalle Imprese non bancarie.

TITOLO IV°: RISTORNI - ESERCIZIO SOCIALE — BILANCIO.

ART. 12) : Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l' Assemblea ordinaria che approva il Bilancio dell' Esercizio, delibera, specificatamente, in ordine dei ristorni, ai Soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato all' Assemblea ordinaria dei Soci.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i Soci operatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabiliti dall' apposito Regolamento, che definisce le modalità attraverso le quali la Società Cooperativa individua i Soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

In ogni caso, l' entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al Socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest' ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

Nelle delibere di distribuzione dei ristorni ai Soci, l' Assemblea ordinaria potrà avvalersi delle facoltà previste dall' articolo 2545-sexies del codice civile. Û

ART. 13) L' esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione, oltre alla Relazione sulla gestione sociale, provvede alla redazione del Bilancio di esercizio costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con

criteri di oculata prudenza e, comunque, secondo le norme del codice civile in materia.

La relazione sulla gestione sociale del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto disposto dall' art. 2429-bis del codice civile, deve:

- a) fornire dati e precise informazioni circa l' attività della Cooperativa in ambito sociale nei confronti dei Soci e dell' intera Comunità;
- b) evidenziare, dettagliatamente e chiaramente, i criteri adottati nella gestione della Società cooperativa per l' effettivo conseguimento degli scopi sociali;
- c) illustrare le ragioni delle eventuali determinazioni assunte con riguardo all' ammissione di nuovi Soci.

L' Assemblea che approva il Bilancio dell' esercizio, delibera sulla ripartizione dell' eventuale utile di esercizio e, salvo la sua parziale o totale utilizzazione per la copertura di perdite pregresse, dopo averne destinato del residuo, come per legge, una quota alla Riserva legale ed una quota ai Fondi Mutualistici attualmente prescritti dalla Legge 59/1992, dovrà destinarne:

- a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota da distribuire ai Soci pari alla ragione dell' interesse legale ragguagliato al Capitale effettivamente da loro versato e, comunque, in misura non superiore all' interesse massimo dei Buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al medesimo Capitale effettivamente versato;
- c) l' eventuale residuo alle riserve straordinarie.

Considerata la particolare natura dell' oggetto sociale, nel massimo ossequio al primo requisito mutualistico di cui alla lettera a) dell' articolo 26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, nessun altro dividendo diverso da quello previsto alla lettera b) del presente articolo, potrà essere, sotto qualsiasi forma, destinato ai Soci come remunerazione del Capitale sociale effettivamente versato e non si potrà procedere alla rivalutazione delle quote sociali.

Altresì, è fatto divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al punto b) del presente articolo.

E' fatta salva l' applicazione di eventuali nuove disposizioni, legislative, ai fini tributari, in materia di Cooperative sociali in regola con i requisiti mutualistici.

TITOLO V°: ORGANI SOCIALI A) ASSEMBLEE:

ART. 14): L' Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria, ed entrambe sono convocate dal Consiglio di amministrazione nella sede sociale o anche altrove purchè nel territorio della provincia di Crotone.

L' Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all' anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale e entro centottanta (180) giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per trattare gli argomenti che, a norma dell' articolo 2364 del codice civile, sono di sua competenza.

Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata quante volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga utile alla Società cooperativa, nonché per trattare gli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza, oppure, al di fuori di trattazioni per argomenti sui quali l' Assemblea dei Soci delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da Essi predisposta, quando ne sia fatta domanda da almeno un numero di Soci che rappresentino un decimo (1/10) dei voti spettanti a tutti i Soci che hanno diritto di voto in Assemblea, oppure dal Collegio sindacale, se nominato, con l' indicazione degli argomenti da trattare.

In questi due ultimi casi l' Assemblea deve essere convocata entro trenta (30) giorni a norma dell' articolo 2367 del codice civile.

L' Assemblea straordinaria è convocata, per deliberare sulle modificazioni dello Statuto; sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri di uno o più liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 15): La convocazione di qualunque Assemblea, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi ai Soci, insieme all' ordine del giorno, con lettera raccomandata spedita con cartolina A.R. o recapitata, loro, a mano mediante rilascio di ricevuta, almeno otto (8) giorni prima dell' adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei Soci. Nell' avviso suddetto devono essere indicati il luogo, la data e l' ora della prima e dell' eventuale seconda convocazione che non potrà tenersi nei tre giorni successivi a quello fissato per la prima convocazione.

L'assemblea sarà ugualmente valida, senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione suddette, qualora siano presenti o rappresentati tutti i Soci e partecipa all'Assemblea medesima la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o la maggioranza del Collegio sindacale, se nominato. Tuttavia, in tale ipotesi, ogni intervenuto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea, coordinato dal Segretario, dovrà dare tempestiva comunicazione, delle deliberazioni assunte, ai Componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, non presenti. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 del Capitale Sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

ART. 16): Se i Soci partecipanti all'Assemblea non rappresentano complessivamente la parte di Capitale richiesta dall'articolo precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata e nell'avviso di convocazione di tale Assemblea deve essere fissato, non prima di tre giorni passati, la data per la seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di Capitale rappresentato e delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta e l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del Capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del Capitale rappresentato in Assemblea.

Quando si tratta di deliberazione sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla fusione della Società cooperativa oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei voti di tutti i Soci; i Soci dissenzienti, sulla proroga della Società, sul cambiamento dell'oggetto, sulla fusione della Società e sul trasferimento della sede sociale, hanno diritto di recedere dalla Società cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre cinque (5) giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre trenta (30) giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione. Tale dichiarazione deve essere annotata nel libro dei Soci a cura degli Amministratori.

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di Cooperativa sociale: qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

ART. 17): Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto (1/4) dei voti dei Soci presenti e rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun Socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Le Società cooperative socie potranno avere un massimo di cinque (5) voti

Il Socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro Socio mediante delega scritta.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

ART. 18): L'Assemblea è presieduta da Persona eletta dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario, che può essere un non Socio, sarà fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Se avvengono votazioni a schede segrete, lo stesso Presidente sceglierà fra i presenti due (2) scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio, la cui presenza è obbligatoria al fine della redazione del verbale delle Assemblee straordinarie.

Il verbale deve indicare la data dell' Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l' identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci interessati, le loro dichiarazioni pertinenti all' ordine del giorno.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

ART. 19): La Società Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre (3) a nove (9) membri eletti dall' Assemblea dei Soci, che ne determina il numero. In ogni caso la maggioranza sarà formata da Soci cooperatori ovvero dalle persone fisiche indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre (3) anni e scadono alla data dell' Assemblea dei Soci convocata per l' approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio della loro carica; sono sempre rieleggibili, nel limite di tre mandati consecutivi, e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori, per il loro ufficio, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute ed alla corresponsione di gettoni di presenza, la cui determinazione spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci.

I Consiglieri eleggono al loro interno un Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente e /o uno o più Amministratori delegati; nominano, anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio medesimo.

La delega a agli Amministratori, al fine di sovrintendere allo svolgimento di un' attività economica, può essere continuativa o a termine e per tale delega, gli Amministratori, il suo espletamento, oltre al rimborso delle spese sostenute, hanno diritto alla corresponsione di un compenso che sarà determinato dall' Assemblea ordinaria dei Soci in rapporto all' impegno necessario.

La nomina ad Amministratore è incompatibile con le altre cariche sociali.

ART. 20): Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da Chi lo sostituisce, formulando un ordine del giorno, tutte le volte che Egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata spedita con cartolina A.R. o recapitata, agli aventi diritto, a mano mediante rilascio di ricevuta, almeno cinque (5) giorni prima dell' adunanza, nell' ultimo domicilio risultante agli atti della Società cooperativa , e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno tre giorni liberi prima della riunione.

Nell' avviso di convocazione suddetto deve essere indicata la data, l' ora ed il luogo dell' adunanza, oltre agli argomenti da discutere per i quali provvede affinché adeguate informazioni, a riguardo, vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.

In ogni caso, le adunanze saranno ugualmente valide senza l' espletamento preventivo delle formalità di convocazione suddette, qualora siano presenti l' intero Consiglio di amministrazione e l' intero Collegio sindacale, se nominato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci o Amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado incluso.

Nelle votazioni palesi e segrete la parità importa la reiezione della proposta.

ART. 21): Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società cooperativa.

Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che, comunque, rientrino nell' oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell' Assemblea dei Soci.

Può anche istituire Filiali, Uffici di rappresentanza, deliberare l' adesione della Società cooperativa a Consorzi di Società cooperative o ad Organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Società cooperativa stessa ed ai suoi Soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, secondo quanto previsto dall' articolo 2529 del

codice civile, ad acquistare o rimborsare quote della Società Cooperativa, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell' articolo 2545 "quinqües e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall' ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, con esclusione di quelle espressamente non consentite dalle norme del codice civile (artt. 2381 e 2544), a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi stabiliti dall'Assemblea dei Soci con apposito regolamento.

ART. 22): La firma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, se nominato, e, in mancanza o nell' assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire, ad uno o più Amministratori e a Procuratori ad negozia e speciali, la rappresentanza della Società cooperativa da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente, o Chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad Altri con l' osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

C) ORGANIDI CONTROLLO

C. 1) REVISORE LEGALE DEI CONTI:

ART. 23): Il controllo legale dei conti sulla Società cooperativa è esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L' incarico al Revisore legale dei conti è conferito dall' Assemblea dei Soci, sentito il Collegio sindacale, se nominato, e la medesima Assemblea determina il compenso spettantegli per l' intera durata dell' incarico. L' incarico ha la durata di tre (3) esercizi, con scadenza alla data dell' Assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell' incarico. Il Revisore, oltre a poter chiedere agli Amministratori, in ogni tempo, documenti e notizie utili al controllo contabile ed a poter procedere ad ispezioni:

- a) verifica, nel corso dell' esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica, se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita sua relazione che deve essere depositata presso la sede della Società durante i quindici (15) giorni che precedono l' Assemblea dei Soci convocata per l' approvazione del bilancio d' esercizio medesimo.

C.2) COLLEGIO SINDACALE:

ART. 24): l' Assemblea dei Soci, salvo l' obbligatorietà quando il Capitale sociale della Società cooperativa non è inferiore a quello minimo stabilito per la Società per Azioni o, se per due esercizi consecutivi, siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell' articolo 2435-bis del codice civile, che cesserà se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengano superati, potrà nominare un Collegio sindacale composto di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti, scelti anche tra non Soci. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i Professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono, sempre, rieleggibili.

Per quanto riguarda il compenso ai Sindaci, il rimborso delle spese, le indennità ed il loro onorario, saranno determinati dalla assemblea che li nomina, per tutta la durata della carica.

Il Collegio sindacale vigila sull' osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Nei casi in cui il Collegio sindacale, se nominato, venga, anche incaricato di esercitare il controllo legale dei conti, in alternativa al Revisore, tale Collegio deve essere costituito da tutti componenti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

D) UTILI E RISERVE

ART. 25) E' vietata la distribuzione ai Soci di dividendi. Le Riserve sociali non sono ripartibili tra i Soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Società Cooperativa.

Il Patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del Capitale versato deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

E) CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 26): Tutte le controversie tra i Soci o tra i Soci e Società Cooperativa, o tra Soci ed Organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:

- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia richiesto l' intervento obbligatorio del P.M.;

- la validità delle deliberazioni assembleari,

sono devolute ad un Collegio Arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli articoli 34 — 37 D.Lgs. 5/2003, nonché in forza del presente articolo di questo Statuto, ed in forza di quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di arbitrato rituale. Il Collegio sarà composto da numero tre membri, composto e nominato come segue: n.ro due membri, dal Presidente del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Crotone ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Crotone.

Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa. Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

E) SCIOGLIMENTO

ART. 27): In caso di scioglimento della Società cooperativa, l' Assemblea dei Soci, con la maggioranza stabilita negli articoli precedenti, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri.

L' intero patrimonio sociale risultante dal Bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai Soci del Capitale versato e di quanto maturato di cui alla lettera b) dell' articolo 13, quinto comma, del presente Statuto, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all' articolo 11 della legge N° 59 del 31 gennaio 1992.

F) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI:

ART. 28) : Il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo della Società Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da predisporre dal Consiglio di amministrazione e, sentito il Collegio sindacale, se nominato, da approvarsi dall' Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l' ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Cooperativa.

I rapporti tra la Società cooperativa ed i Soci, diversi da quelli previsti nell'articolo 21 del presente Statuto, possono essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell' attività mutualistica tra la Società Cooperativa ed i Soci.

ART. 29): Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità prevalente a norma degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e della mutualità agli effetti tributari, nonché le disposizioni legislative sulle Cooperative sociali.

ART. 30): Le clausole mutualistiche del presente atto sono inderogabili e debbono essere di fatto osservate.

F.TI: DE MECO PASQUALE – ROCCO FUSELLA - BATTAGLIA CARMELA - PENNISI GIOVANNINA - LAZZARO VINCENZINA – BRUNO MESORACA - LEONE PANGALLO - PENNISI FILICARDO - BARTONE DANILO - MEGNA CONCETTA - LIO' MONICA – NOTAR GIULIO CAPOCASALE